

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n.06/2011

riunita con l'intervento dei Signori

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	<b>Presidente</b>
<b>DE SIMONE</b>	Avv. Loredana	<b>Componente (Relatore)</b>
<b>CARLEVARO</b>	Avv. Anselmo	<b>Componente Supplente</b>

sul ricorso in appello della ASD POLISPORTIVA BESENELLO avverso la Decisione del Giudice Unico Regionale del Comitato Autonomo Trentino n. 2/11 in data 06.06.2011 (Incontro di Campionato di Serie C2 Play-off, USD VILLAZZANO PIZZERIA VERUSKA / ASD POLISPORTIVA BESENELLO "B" - Incontro non disputato);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

*Con ricorso inoltrato il 15.6.2011, la ASD Polisportiva Besenello appellava il provvedimento in epigrafe chiedendo annullarsi la sentenza emessa dal G.U.R. Trentino in data 06.06.2011 con cui in occasione dell'incontro di Campionato di Serie C2 - Play-off - tra USD VILLAZZANO PIZZERIA VERUSKA e ASD POLISPORTIVA BESENELLO "B" del 21.05.2011 - non disputato - sanzionava l'appellante con l'esclusione dal Campionato e l'annullamento di tutti gli incontri, con il pagamento dell'ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione, con l'incameramento della tassa di iscrizione e la retrocessione per la prossima stagione al campionato del livello più basso esistente, visti gli articoli 4 comma 4 del Regolamento per il campionato a squadre serie C2 del Comitato Autonomo Trentino e 22 R.G. comma 5 e 6 del Regolamento Attività a Squadre, applicando al caso di specie la sanzione prevista dall'art. 22 comma 4 del Regolamento a squadre, essendo l'unico incontro cui la squadra ha rinunciato durante il Campionato.*

*L'appellante asseriva che in data 21.05.2011, in località Vela di Trento, la squadra dell'ASD Polisportiva Besenello "B" disputava gli incontri di play-off mediante concentramento a squadre con formula ad eliminazione diretta per poter accedere al campionato superiore.*

*Avendo perso il primo incontro e non avendo altra possibilità di essere promossa, nè di retrocedere, la squadra ASD Polisportiva Besenello "B" decideva di non disputare l'incontro successivo, quello con la squadra USD Villazzano Pizzeria Veruska, che sarebbe stato rilevante solo per definire la posizione finale di classifica delle due squadre.*

*Comunicava, pertanto, la sua decisione alla squadra avversaria, al Giudice Arbitro, alla presenza del Presidente del Comitato Trentino, i quali nulla opponevano a tale scelta.*

*Successivamente, il G.U.R. Trentino sanzionava come da decisione appellata.*

*La ricorrente lamentava l'applicazione di una sanzione indebita ed eccessiva, in quanto discendente da norma inapplicabile al caso in esame, trattandosi di un secondo incontro da disputarsi nell'ambito di una manifestazione a concentramento a squadre, per cui, presenti le squadre, gli arbitri e i rappresentanti del Comitato, l'obbligo del preavviso di 48 ore per comunicare la rinuncia all'incontro stesso (avendo peraltro regolarmente disputato il primo) non poteva e non doveva essere assolto.*

*La ricorrente, infatti, argomentava che sarebbe stato impossibile, due giorni prima della disputa del concentramento, prevedere la perdita del primo incontro e, a quel punto, la rinuncia a disputare il secondo.*

*Ciò detto, la Società ASD Polisportiva Besenello concludeva come in premessa.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

*I fatti descritti in premessa risultano pacifici e non sono in discussione, anche se l'appellante, nel descrivere gli eventi, aggrava la sua posizione sul piano disciplinare sportivo, asserendo che la squadra "decideva di rinunciare al secondo incontro... in quanto non rilevante al alcun fine, se non quello di definire la posizione finale di classifica delle due squadre".*

*Il problema è, dunque, quello di verificare se il GUR Comitato Autonomo Trentino abbia applicato la norma e la sanzione corretta.*

*In effetti, la norma, che la ricorrente contesta, appare inattuabile e inapplicabile al caso in esame, poiché la rinuncia al secondo incontro è stata conseguenza, immediata e diretta, della perdita del primo (regolarmente disputato) che non sarebbe stato possibile prevedere 48 ore prima della manifestazione.*

Tale ipotesi non è disciplinata da norma e, pertanto, non sono previste specifiche sanzioni, sebbene il secondo incontro – quello cioè oggetto di rinuncia - debba essere comunque omologato con la perdita a tavolino con il risultato peggiore, traendone le dovute conseguenze ai fini della classifica.

Ciò non esime dal censurare il comportamento della squadra rinunciataria, che appare non conforme ai principi di lealtà e probità sanciti dalla FITET, dal CONI e dall'intero Ordinamento sportivo.

Tale condotta tuttavia, trovando rilievo sul piano disciplinare, dovrà essere valutata e, se del caso, adeguatamente sanzionata dagli Organi e nelle sedi opportune.

**Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando l'accoglimento parziale dell'appello con riforma della decisione impugnata**

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello, annulla la decisione impugnata e manda al GUR Comitato Autonomo Trentino di omologare l'incontro non disputato (Campionato di Serie C2 Play-off, USD VILLAZZANO PIZZERIA VERUSKA / ASD POLISPORTIVA BESENELLO "B") con la perdita dello stesso e con il risultato peggiore a carico del sodalizio rinunciatario, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone la restituzione della tassa ricorsi.

Roma li, 13 luglio 2011

Il Presidente  
F.to Avv. Antonio Ricciulli